



COMUNE DI MOLFETTA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 262

del 18/09/2018

O G G E T T O: "Approvazione Convenzione per l'utilizzo, in posizione di comando, da parte del Comune di Acquaviva delle Fonti, del sig. Bruno Leonardo, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Molfetta".

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di settembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Tommaso Minervini e con l'assistenza del Segretario Generale Irene Di Mauro, la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MINERVINI Tommaso	SINDACO	PRESENTE
ALLEGRETTA Serafina	VICE SINDACO	PRESENTE
AZZOLLINI Gabriella	ASSESSORE	PRESENTE
BALDUCCI Ottavio	ASSESSORE	PRESENTE
CAPUTO Mariano	ASSESSORE	PRESENTE
MASTROPASQUA Pietro	ASSESSORE	PRESENTE
PANUNZIO Angela	ASSESSORE	PRESENTE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147 bis del D.Lvo 267/2000 allegato alla presente deliberazione:

- dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto facendola propria ad ogni effetto.

Successivamente, con separata votazione unanime

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE
Tommaso MINERVINI

IL SEGRETARIO GENERALE
Irene DI MAURO

A cura del Segretario Generale nella sua qualità di Dirigente a.i. del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal Servizio Risorse Umane, è stata redatta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ad oggetto: "Approvazione Convenzione per l'utilizzo, in posizione di comando, da parte del Comune di Acquaviva delle Fonti, del sig. Bruno Leonardo, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Molfetta".

che viene sottoposta all'esame della Giunta comunale

Premesso che:

- il Comune di Acquaviva delle Fonti, con nota datata 18/05/2018, prot. n. 11997, acquisita in pari data al n. 31141 del protocollo generale dell'Ente, ha avanzato richiesta di nulla osta da parte di questo Ente al fine di avvalersi, mediante l'istituto del comando, della prestazione lavorativa del dipendente di questo Ente, sig. Bruno Leonardo, con profilo professionale di "Assistente tecnico" (Cat. Giur. B/3 – posizione economica B/7), per un periodo di mesi sei a decorrere dalla sottoscrizione della Convenzione a stipularsi, con possibilità di proroga;
- con nota comunale prot. n. 37924 del 18/06/2018 questo Ente, in riscontro alla nota del predetto Comune, ha comunicato il nulla-osta di massima, da parte di questa amministrazione comunale, all'attivazione del comando del dipendente in oggetto presso il predetto Ente, per la durata di mesi sei, eventualmente prorogabili, decorrenti dalla data di effettiva attivazione del comando in parola, nelle forme e modalità da stabilirsi con apposita Convenzione a stipularsi;
- con nota prot. n. 15182 del 27/06/2018 il Comune di Acquaviva delle Fonti ha trasmesso a questo Ente copia della deliberazione della Giunta Comunale del medesimo Ente n. 144 del 22/06/2018, relativa all'utilizzo del dipendente in parola, in posizione di comando, demandando al dirigente del Servizio Personale l'approvazione dello schema di Convenzione da stipulare tra i due Enti;
- con altra successiva nota pervenuta al protocollo comunale in data 30/08/2018 e registrata al n. 52900, il predetto Ente ha trasmesso a questa amministrazione la bozza di Convenzione per l'utilizzo del dipendente in oggetto in posizione di comando presso il medesimo Ente, disciplinante le condizioni e modalità del comando in argomento;

Richiamata la prevalente giurisprudenza che, di fatto, rende ammissibile e praticabile l'istituto del comando nel sistema pubblicistico in quanto rientrante nell'esercizio unilaterale del potere direttivo;

Rilevato che:

- l'art. 19 del C.C.N.L. del Comparto Regioni-Enti Locali sottoscritto in data 22/01/2004, nel dettare la disciplina per la "partecipazione del personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali e verticali" richiama implicitamente l'istituto del comando;
- l'istituto del comando, trova, altresì, fondamento nelle disposizioni normative di cui agli artt. 2103 e 2104 cod. civ. quale fonti regolatrici del rapporto di lavoro, giusta art. 2 – comma 2 – del D.Lgs. n. 165/2001;
- in applicazione delle surrichiamate norme del codice civile, ogni lavoratore alle dipendenze di una pubblica amministrazione può essere comandato dal proprio datore di lavoro a prestare servizio temporaneamente presso un altro datore di lavoro, nell'ambito dell'esercizio unilaterale del potere direttivo, attuando così una temporanea modifica oggettiva del rapporto di lavoro originario;

Preso atto del parere espresso dalla Corte dei Conti in base al quale il comando può essere assimilato ad una procedura di mobilità tra Enti Locali, procedura che nell'ambito della pubblica amministrazione risponde sia all'interesse generale della migliore utilizzazione delle risorse umane, sia al contenimento della spesa di personale complessivamente intesa e, intercorrendo tra due Enti entrambi sottoposti ad un regime vincolistico in tema di assunzioni di personale, deve essere considerata neutrale sotto il profilo degli effetti finanziari (cfr. deliberazione n. 3/2012 parere del 19/01/2012 Corte dei Conti – Sez. Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna);

Preso atto, altresì, che secondo l'orientamento prevalente della Corte dei Conti, l'istituto del comando non si configura come forma di lavoro flessibile, né in sostanza quale nuova assunzione, fermo restando l'unicità del rapporto di lavoro del dipendente con l'amministrazione di appartenenza, anche se il lavoratore svolge la propria prestazione a favore di due datori di lavoro (Corte dei Conti – Sezione Lombardia n. 676/2010, parere del 10/06/2010) ed, inoltre, la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando esula dall'ambito applicativo dell'art. 9-comma 28 del D.L. n. 78/2010, ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'Ente cedente (Corte dei Conti-Sezione Autonomie n. 12 del 4/5/2017);

Visto, inoltre, l'art. 13 – comma 2 – della legge n. 183/2010 che di recente ha aggiunto il comma 2 – sexies all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale “Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti dall'art. 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”;

Richiamato l'art. 70 – comma 12 – del medesimo D.Lgs. n. 165/2001 a mente del quale “in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria, sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre amministrazioni pubbliche di proprio personale in posizione di comando (...), l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale”;

Richiamato, infine, il comma 414 dell'art. 1 della legge 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013) che ha previsto “a decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli Enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'art. 56 – comma 3 – del D.P.R. 10/01/1957, n. 3, è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato”

Visti:

- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- i vigenti CC.CC.NN.LL. riferiti al Comparto Regioni-Enti Locali;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato;

1. **Prendere atto** della richiesta, datata 18/05/2018, prot. n. 11997, acquisita in pari data al n. 31141 del protocollo generale di questo Ente, con la quale il Comune di Acquaviva delle Fonti ha chiesto il nulla osta, da parte di questa amministrazione comunale, al fine di avvalersi, mediante l'istituto del comando, della prestazione lavorativa del dipendente di questo Ente, sig.

Bruno Leonardo, con profilo professionale di "Assistente tecnico" (Cat. Giur. B/3 – posizione economica B/7), per un periodo di mesi sei a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione a stipularsi, con possibilità di proroga.

2. **Approvare** la bozza di Convenzione, allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, disciplinante le modalità e condizioni dell'utilizzo, in posizione di comando, del surriportato dipendente da parte del Comune di Acquaviva delle Fonti, per la durata di mesi sei, decorrenti dalla data di effettiva sottoscrizione della Convenzione da parte delle due amministrazioni comunali, eventualmente prorogabili a seguito di espressa richiesta del predetto Ente:
3. **Dare atto** che questo Ente, per tutta la durata del comando in parola continuerà a corrispondere al sig. Bruno Leonardo il trattamento economico fondamentale, fatto salvo il rimborso da parte del Comune di Acquaviva delle Fonti, a norma del comma 12 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
4. **Precisare** che il Servizio Risorse Umane del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali inoltrerà, con cadenza trimestrale, all'Ufficio competente del Comune di Acquaviva delle Fonti, richiesta di rimborso del trattamento economico fondamentale di competenza del predetto dipendente, al lordo delle ritenute di legge a carico del prestatore e degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.
5. **Dare atto**, inoltre, che per tutta la durata del comando rimane inalterato il vincolo di dipendenza organica del sig. Bruno Leonardo con questa Amministrazione comunale.
6. **Incaricare** il Dirigente del Servizio Personale dell'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa, in particolare, la stipula dell'accordo fra le due amministrazioni interessate, nel rispetto della normativa vigente.
7. **Trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Acquaviva delle Fonti, nonché al Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali e al Servizio Risorse Umane per i provvedimenti di competenza.

Il Dirigente redattore della presente proposta di deliberazione la sottopone alla Giunta e la sottoscrive a valere anche quale parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Molfetta, 10/9/2018

Il Dirigente a.i. del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali
Irene dott.ssa Di Mauro

Bozza di convenzione allegata alla Deliberazione n. del

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL COMANDO DA PARTE DEL COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI DEL Sig. BRUNO LEONARDO, DIPENDENTE DEL COMUNE DI MOLFETTA.

Premesso che:

- 1) Il Comune di Acquaviva delle Fonti – Ba -, con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 11997 del 18/05/2018 ha avanzato richiesta all'Amministrazione Comunale di Molfetta (Ba) di avvalersi, mediante l'istituto del comando, della prestazione lavorativa del dipendente Bruno Leonardo dipendente dell'Ente – Profilo Professionale Assistente Tecnico Cat. B3-Pos.Ec. B/7;
- 2) l'Amministrazione Comunale di Molfetta, con nota prot. n. 14648 del 21/06/2018, ha autorizzato il trasferimento del dipendente Bruno Leonardo, attraverso il comando, a far data dal 2018 e fino al 2019, con possibilità di proroga ed ha approvato lo schema di convenzione per la regolamentazione del comando relativo al suindicato dipendente;
- 3) Il Comune di Acquaviva delle Fonti – Ba -, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 22/06/2018 ha demandato al Dirigente ad interim Servizio Personale l'approvazione dello schema di convenzione da stipulare tra i due Enti per la regolamentazione e disciplina del comando in oggetto, approvato con determina Dirigente Servizio personale ad interim n. del ;

Tutto ciò premesso

Tra il Comune di Acquaviva delle Fonti – Ba-, C.F. 00869560722 - rappresentato ex art. 5 comma 3 del D.Lgs 165/2001 dal Segretario Generale - Responsabile del Servizio Personale ad interim- Dott.ssa Giorgio Rosella Anna Maria, che agisce non in proprio, ma in nome e per conto dell'Ente e nell'esclusivo interesse dello stesso;

e

il Comune di Molfetta C.F.-P.IVA: 00306180720, con sede legale in Molfetta – cap 70056 - sede di Via Martiri di Via Fani – allo scopo rappresentato dal Segretario Generale, Dirigente ad interim Settore Servizi Finanziari e Istituzionali, dott.ssa DI MAURO Irene, che agisce non in proprio, ma in nome e per conto dell'Ente e nell'esclusivo interesse dello stesso per l'utilizzo mediante l'istituto del comando del proprio dipendente Bruno Leonardo;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione, in posizione di comando da parte del Comune di Acquaviva delle Fonti – Ba -, del Sig. Bruno Leonardo – Profilo Professionale Assistente Tecnico Cat. B3-Pos.Ec. B/7 – dipendente del Comune di Molfetta (Ba) con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno;

Art. 2 – DURATA, PROROGA, RECESSO E RISOLUZIONE

Il Sig. Bruno Leonardo, dipendente del Comune di Molfetta (Ba) viene messo a disposizione del Comune di Acquaviva delle Fonti – Ba -, mediante l'attivazione dell'istituto del comando a far data dal 2018 e fino al 2019, con possibilità di proroga che dovrà essere espressamente convenuta e disciplinata dalle parti;

Il Comune di Acquaviva delle Fonti (Ba) si riserva l'opzione di prorogare il rapporto di lavoro in comando, previa acquisizione di espressa autorizzazione dell'Ente di appartenenza. In tale ipotesi l'eventuale ulteriore atto convenzionale andrà a disciplinare esclusivamente le clausole diverse da quelle contenute nel presente atto.

La convenzione, in ogni caso, potrà essere risolta in qualunque momento per volontà consensuale ovvero su richiesta di una delle parti;

La presente convenzione, peraltro, si risolve anticipatamente nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro.

Art. 3 – ORARIO E MODALITA' DI LAVORO

Il comando è da ritenersi a tempo pieno, per n. 36 ore settimanali nel rispetto delle prescrizioni del CCNL e delle disposizioni di legge, l'articolazione oraria presso il Comune di Acquaviva delle Fonti – Ba- sarà oggetto di specifica determinazione del responsabile del servizio personale secondo le specifiche esigenze di servizio

Art. 4 – RAPPORTO DI LAVORO

Tutti gli atti relativi alla gestione del rapporto organico del dipendente comandato e il relativo trattamento giuridico ed economico restano nella competenza esclusiva dell'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso.

In relazione alla posizione di lavoro, il Comune di Acquaviva delle Fonti – Ba - ha facoltà di conferire al dipendente comandato ogni ulteriore incarico, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione di provenienza.

Il dipendente in comando potrà essere autorizzato dal Responsabile del Servizio presso il quale opera, ad effettuare prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro di cui al contratto in essere tra il Comune di Acquaviva delle Fonti – Ba- e il dipendente in comando, con esclusivo onere economico a carico dell'Ente utilizzatore.

Art. 5 – ONERI ECONOMICI

Il trattamento economico annuo lordo in atto e i relativi oneri contributivi, già in godimento sarà corrisposto per intero dall'Ente di provenienza il quale provvederà a corrispondere al dipendente comandato la retribuzione e gli oneri relativi al contratto di lavoro di cui all'inquadramento giuridico ed economico del Sig. Bruno Leonardo, Profilo Professionale Assistente Tecnico Cat. B3-Pos.Ec. B/7, con contratto a tempo pieno per 36 ore settimanali;

Il Comune di Acquaviva delle Fonti – Ba, in quanto utilizzatore delle prestazioni, sarà tenuto a rimborsare il Comune di Molfetta (Ba) delle spese relative al trattamento fondamentale, in ordine al trattamento economico accessorio, si provvederà secondo il C.I.D. vigente presso l'Ente utilizzatore, e le somme dovute al dipendente comandato saranno erogate dal Comune di Molfetta (Ba) al dipendente, previo accredito da parte del comune di Acquaviva delle Fonti (Ba).

Art. 6 – NORME FINALI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge e alle norme contrattuali applicabili.

Per il Comune di Molfetta
Irene dott.ssa Di Mauro

Per il Comune di Acquaviva delle Fonti – Ba -
Rosella Anna Maria dott.ssa GIORGIO

Deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 18/09/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 21 SET, 2018 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Irene Di Mauro

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Irene Di Mauro

, li _____